

Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci
Viale Glorioso snc
04020 Campodimele (LT)
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e
Aree Naturali Protette
Regione Lazio
Sede
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

**Oggetto: Parere in merito alla "Richiesta rinnovo Nulla Osta preventivo art. 28
l.r.29/1997" – Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci.**

L'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci, con nota dell'11/02/2020, prot. 1038, acquisita al protocollo regionale il 12.02.2020, prot. n. 123250 ha richiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito ad un'istanza presentata dal S.U.E. del Comune di Pico (Frosinone), per il rinnovo di un Nulla Osta preventivo già rilasciato per il progetto di costruzione di un fabbricato ad uso abitazione con annesso agricolo ad uso stalla.

L'Ente, nella nota, ha evidenziato quanto segue:

- Il Nulla Osta preventivo, rilasciato il 10 maggio 2017 ai sensi della L.r. 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" art. 28, rientrante nei casi previsti dal successivo articolo 31, in particolare al comma 2 bis, relativo ai Piani di Utilizzazione aziendale (PUA) come introdotto dalla L.r. 12 del 10/08/2016 art. 9, comma 1, lettera n), numero 5), aveva una validità di 12 mesi.
- il citato art. 31 comma 2 bis della L.r. 29/1997 è stato modificato dall'art.5, comma 1, lettera i) numero 7, L.r.28/10/2018, n. 7, modifica normativa successivamente dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 290 del 27/12/2019.
- il 24 dicembre 2019, il S.U.E. ha presentato l'istanza di rinnovo all'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci.
- non si è proceduto al rinnovo richiesto "(...)in quanto, essendo intervenuta la sentenza della CC n. 290 del 27 dicembre 2019, la disciplina legislativa di riferimento è mutata generando dubbi interpretativi circa la sua applicazione alla realizzazione di PUA nelle aree naturali protette".

Il quesito prospettato dall'Ente Regionale riguarda specificamente gli effetti dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 290/2019 sulla procedura di rinnovo del Nulla Osta e se il Nulla Osta rilasciato in base alla normativa precedente può essere considerato valido.

Nel merito si ritiene quanto segue:

i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nella valutazione della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni trattate. Occorre anche sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dagli enti o amministrazioni richiedenti sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

Premesso quanto sopra, le norme rilevanti al fine di fornire la risposta al quesito posto, sono contenute nella L.r. 29/1997 e ss.mm.ii.

In particolare, la procedura di rilascio del Nulla Osta preventivo è disciplinata nella legge regionale dall'articolo 28, comma 1, il quale prevede che il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della Legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

Il comma 2 del medesimo articolo, espressamente recita *“il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33.”*

L'articolo 31, nella versione introdotta al comma 2 aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera n), numero 5) della legge regionale 10 agosto 2016, n.12, riporta *“2bis. Per favorire lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse e compatibili, i soggetti di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999 possono presentare il PUA, redatto secondo le modalità ivi previste, nel rispetto delle forme di tutela di cui alla presente legge.*

Ne consegue che, alla data del rilascio del Nulla osta preventivo da parte dell'Ente Parco (10 maggio 2017), la sopracitata ed applicata norma regionale era pienamente vigente, ragione per cui tale autorizzazione era valida ed efficace, qualora conforme alle norme di salvaguardia, al piano ed al regolamento dell'area naturale protetta, nonché al rispetto degli altri criteri dettati dalla legge.

Successivamente, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la modifica apportata all'articolo 31, comma 2 bis dall'art. 5, comma 1, lettera i) numero 7), della legge regionale 28/10/2018, n. 7, che così recitava *“Il PUA redatto secondo le modalità della l.r. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera f) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale”*

La declaratoria di illegittimità è incentrata sul contrasto con l'art. 25, comma 2, della sopracitata Legge-quadro nazionale sulle aree protette, n. 394/1991, che attribuisce al piano per il parco il *“valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostitutivo di piani paesistici e piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello”.*

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale n. 290/2019, nel negare allo strumento del PUA la possibilità di derogare alle previsioni del piano del parco, e non riconoscendo, nell'eventualità, al nulla osta dell'ente di gestione alcun potere di approvazione del PUA in deroga, non possa in alcun modo inficiare la validità del nulla osta rilasciato nel maggio 2017 ai sensi della normativa allora vigente.



REGIONE
LAZIO

Tuttavia, corre l'obbligo di rappresentare che l'istanza di rinnovo del N.O. è stata inoltrata nel dicembre 2019, ovvero ben oltre la sua scadenza temporale, fissata in 12 mesi (2017-2018) trattandosi così, a tutti gli effetti, di un'istanza di rilascio per un nuovo Nulla Osta preventivo che, a rigore, richiederebbe la reiterazione del progetto per una ulteriore valutazione da parte dell'Ente Regionale.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile del procedimento

(Dott.ssa Grazia Maria Rita Celano)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del D,Lgs. 39/93)

Il Dirigente

(Dott. Pierluigi Gazzani)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del D,Lgs. 39/93)

Il Direttore regionale
(Arch. Manuela Manetti)

